

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 113

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 giugno 2002)

—————

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il d.P.R. n. 318 del 1997 sono state recepite le direttive europee sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni. In base all'articolo 6 del citato decreto l'installazione di reti di telecomunicazioni e la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono subordinate al rilascio di licenze e autorizzazioni. In particolare, è subordinata ad autorizzazione generale l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, ivi compresa quella basata sull'impiego di radiofrequenze. E', invece, previsto il rilascio di licenze individuali per la prestazione di servizi di telefonia vocale, di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, comprese quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio, di prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali, di assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni, di imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni, di imposizione di obblighi specifici alle imprese che rivestono notevole forza di mercato.

L'articolo 6 del citato d.P.R. n. 318 del 1997, al comma 27, prevede che le licenze individuali hanno una durata non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo, previa richiesta da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

Ai sensi della citata disciplina e del coevo decreto ministeriale 25 novembre 1997 (attuativo del regolamento per il settore concernente le licenze individuali) sono state rilasciate, ad oggi, 238 licenze individuali, tutte della durata di 15 anni. Le predette licenze riguardano la prestazione del servizio di telefonia vocale, l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, il servizio radiomobile pubblico GSM, DCS 1800 e UMTS. Occorre, inoltre, considerare le ex concessioni rilasciate a Telecom, Tim e Omnitel trasformate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in licenze individuali ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del d.P.R. 318/97, per le quali l'Autorità ha confermato la durata prevista nei rispettivi atti di concessione, di 20 anni per Telecom e di 15 anni per Tim e Omnitel.

La normativa comunitaria, sulla base della quale si è data attuazione alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, non stabilisce un periodo di validità delle licenze predefinito al quale gli Stati membri hanno l'obbligo di attenersi, lasciando alle legislazioni nazionali la decisione in merito. Ed infatti, dall'esame comparato delle legislazioni degli altri Stati membri emerge che sul punto in questione sono state adottate soluzioni diverse. In Germania, Austria, Spagna, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, le licenze UMTS hanno una durata di venti anni; in Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia di quindici anni e nel Regno Unito di ventuno anni.

Per il GSM la durata in Austria, Spagna, Finlandia, Germania, Grecia é di venti anni, nel Regno Unito di venticinque anni, in Belgio, Francia, Irlanda, Olanda di quindici anni.

Il mercato italiano delle telecomunicazioni dal 1997 ad oggi ha subito una notevole evoluzione in termini di sviluppo della concorrenza, come riconosciuto anche nei documenti OCSE e della Commissione europea, facendo emergere una crescita continua del mercato dei servizi mobili, dovuta all'incremento del numero degli operatori licenziatari con un elevato tasso di competitività, in cui il recente processo di assegnazione delle licenze UMTS ha indotto un ulteriore grado di dinamismo.

In presenza di siffatta situazione di evoluzione del mercato e delle tecnologie disponibili, si ravvisa l'esigenza di assicurare a tutti gli operatori, indistintamente, un più ampio orizzonte temporale di operatività, rispetto a quello previsto dall'attuale regime di vigenza recante un limite quindicennale.

Ciò anche considerando che sulle forme di aggregazione a livello internazionale della proprietà degli operatori, più efficienti dal punto di vista delle politiche industriali, influisce positivamente la garanzia di un orizzonte temporale di operatività più prolungato.

Lo schema di provvedimento dispone, all'articolo 1, la modifica dell'articolo 6, comma 27, primo periodo, del d.P.R. 318 del 1997, con la sostituzione del termine ivi previsto (*"non superiore a quindici anni"*) con quello di *"venti anni"*.

L'articolo 2 estende la nuova durata ventennale delle licenze a quelle già rilasciate, ferme restando le rimanenti condizioni.

Lo schema di decreto che si propone è, per quanto sopra evidenziato compatibile con le direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni. Esso non comporta, altresì, oneri per lo Stato, per cui non si provvede a redigere la relazione tecnica.

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il numero di operatori, operanti in base alle diverse tecniche disponibili, consente ormai condizioni di effettiva concorrenza e che occorre assicurare a tutti indistintamente un orizzonte temporale di operatività più prolungato, affinché queste condizioni si mantengano durevolmente;

Considerato che sulla contendibilità della proprietà degli operatori, che consente forme di aggregazione a livello internazionale più efficienti dal punto di vista delle politiche industriali, influisce fortemente la garanzia di un più ampio orizzonte temporale di operatività rispetto a quello previsto dal regime di licenza con il limite quindicennale;

Considerato di dover garantire lo stesso termine di validità a tutti gli operatori secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

Rilevato di dover modificare il termine di validità delle licenze di cui all'articolo 6, comma 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al fine di garantire un orizzonte temporale di operatività dei licenziatari che sia coerente con l'obiettivo di rendere stabile e duratura la concorrenza tra gli operatori e la contendibilità della proprietà azionaria degli stessi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Visto il parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;

Visto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Vista la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea;

Sentito il Consiglio Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole "non superiore a 15 anni" sono sostituite dalle seguenti "di 20 anni".

Art. 2

1. Il termine di validità di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 205/02

Roma, addi 10 02 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di d.P.R. Regolamento
concernente modifiche al
d.P.R. 318/97 recante
attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 987/02
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2001, n.205.

MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI

Gab. dell'On Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Sabatini



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 3 giugno 2002

N. della Sezione: 987/2002

OGGETTO:

Schema di d.P.R. Regolamento concernente modifiche al d.P.R. 318/97 recante attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa in data con nota GM/130226/4558/DL in data 18 marzo 2002, con la quale il Ministero delle comunicazioni chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso all'Adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la relazione integrativa n. GM/130983/V pervenuta in data 23 maggio 2002;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Livia Barberio Corsetti;

PREMESSO

Il Ministero delle comunicazioni ha sottoposto al parere del Consiglio di Stato uno schema di d.P.R. recante all'articolo 1 la modifica, da quindici a venti anni, al termine di durata delle licenze individuali di telecomunicazioni

indicato all'articolo 6, comma 27, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318; all'articolo 2 la estensione del nuovo termine di durata massima alle licenze già rilasciate.

In proposito il Ministero ha ricordato che la fissazione della durata delle licenze individuali rientra nella facoltà degli Stati membri e che, secondo il diritto comunitario (art. 8, comma 4, Direttiva 97/13/CE), gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale, rendendo opportunamente nota la propria intenzione e dando alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulla modifica proposta.

Sullo schema in oggetto, il Ministero ha provveduto ad acquisire il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, documentato nella nota del 18 gennaio 2002, il parere della Commissione europea, documentato nella nota del 5 febbraio 2002, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, documentato nella nota del 12 febbraio 2002 e quello del Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, reso nella 173^a Adunanza generale del 30 gennaio 2002. Inoltre, nell'audizione tenutasi il 5 marzo 2002 presso il Ministero, è stato acquisito il punto di vista degli attuali licenziatari dei servizi di telefonia fissa e mobile sulla proposta di modifica del termine delle licenze individuali.

Con parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 25 marzo 2002 la Sezione ha chiesto all'Amministrazione alcuni approfondimenti, integrazioni procedurali, integrazioni documentali in ordine: 1) alla durata massima ottimale delle licenze individuali; 2) a chiarire se la disposizione comporti l'automatico allungamento a venti anni delle licenze già rilasciate o imponga un adeguamento delle licenze stesse; 3) ai riflessi che la modifica, incidendo sul valore delle licenze all'atto della gara, possa produrre a carico di altri operatori in relazione alle regole della libera concorrenza. Ha chiesto inoltre la produzione del verbale dell'adunanza n. 173 del 30 gennaio 2002 del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e di una documentazione

concernente le condizioni previste per le licenze individuali e le modalità della loro attribuzione.

In data 23 maggio 2002 è pervenuta una relazione integrativa nella quale l'Amministrazione, punto per punto, risponde alle esigenze di approfondimento illustrate nel parere interlocutorio.

CONSIDERATO

L'Amministrazione, in merito alla durata ottimale delle licenze individuali rappresenta che gran parte dei Paesi europei si sono attestati sui venti anni. Tale termine sembra il più adeguato a promuovere una concorrenza efficace sul mercato delle infrastrutture, a garantire il recupero degli investimenti in entrata e a garantire agli utenti migliori condizioni in termini di prezzo, qualità e innovazione. L'allungamento delle licenze, concedendo un più lungo orizzonte temporale agli operatori, consente loro di programmare con maggiore respiro gli investimenti nelle infrastrutture e di realizzare reti alternative; in tal modo la misura del roaming può effettivamente assumere il ruolo di regola transitoria, limitata al periodo necessario a realizzare le infrastrutture alternative. Il termine di 20 anni non riduce al di là del ragionevole la possibilità di ingresso di nuovi operatori e contribuisce all'obiettivo di agevolare l'introduzione di nuovi servizi e l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche.

In merito alla portata della disposizione che estende la durata di venti anni alle licenze in corso, l'Amministrazione ritiene che essa comporti l'automatico prolungamento delle licenze e che l'eventuale modifica delle stesse dovrebbe considerarsi atto vincolato. Esclude che il prolungamento possa comportare effetti distorsivi della concorrenza in quanto la stessa normativa comunitaria ammette che gli Stati possano stabilire il termine che ritengono più opportuno e in quanto, applicandosi a tutti i licenziatari, non determina disparità di trattamento. Non vi sono, inoltre, soggetti controinteressati esclusi dalle gare, che possano essere danneggiati dalla modifica e non si può ipotizzare che l'allungamento di cinque anni del

termine, incidendo marginalmente sul valore complessivo delle licenze, avrebbe indotto altri operatori a partecipare alle gare.

Quanto alla possibilità di avvalersi del meccanismo della rinnovazione delle licenze venute a scadenza, osserva che il carattere futuro e incerto della rinnovazione, nonché l'incertezza della normativa all'epoca vigente, impediscono di attribuire a tale meccanismo i risultati di chiarezza, immediatezza e generalità che discendono, invece, dalla proposta modifica. Illustra, inoltre le condizioni previste per il rilascio delle licenze individuali.


La Sezione, nel prendere atto delle responsabili dichiarazioni e degli approfondimenti contenuti nella relazione aggiuntiva, nonché degli elementi emersi dai verbali di audizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori del mercato e dal verbale dell'adunanza n. 173 del 30 gennaio 2002 del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, ritiene di poter esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento con la sola osservazione che il preambolo del provvedimento deve essere anteposto con un riferimento sintetico alle ragioni di merito che presiedono alla sua adozione e con il richiamo di tutti i pareri favorevoli espressi dai diversi organismi consultati. Valuterà poi l'Amministrazione l'opportunità di inserire nell'articolo 2, dopo le parole "si applica", le parole "senza bisogno di espresse modificazioni e".

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Visto
Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)





*Ministero
delle Comunicazioni*
Consiglio Superiore Tecnico P.T.

00100 ROMA

30/1/2002

PROT. N. CST/072 /Segr/mv

Citare nella risposta tutti i dati compresi nel riquadro

Gabinetto On.le Signor Ministro

Segreteria
S E D E

ALLEGATI 2

RISP. AL N.

DEL

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:
"Modifiche all'articolo 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n.318, recante attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle Telecomunicazioni".

Si trasmette la relazione, nonché il parere espresso da questo
Consiglio Superiore Tecnico nella 173^a Adunanza Generale, tenutasi in data 30
gennaio 2002 relativo alla pratica in oggetto.

IL SEGRETARIO
(Ing. Aldo La Padula)



Ministero delle Comunicazioni
Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni
173[^] Adunanza Generale

RELAZIONE
della Commissione Relatrice

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:
“Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”.

Relatori: D.ssa Laura Aria (coordinatore), Ing. Carmelo Basso, Cons. Andrea Camera, Avv. Massimo Condemi.

Il d.P.R. n. 318 del 1997 è la norma nazionale di recepimento della direttiva 97/13 che stabilisce una disciplina comune in materia di licenze ed autorizzazioni per i servizi di telecomunicazioni. La fissazione della durata delle licenze individuali rientra nella facoltà degli Stati membri. L’articolo 6, comma 27, del citato d.P.R. 318 del 1997, prevede che le licenze individuali hanno una durata non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo, previa richiesta da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

Ai sensi della citata disciplina e del decreto ministeriale 25 novembre 1997 (attuativo del regolamento per il settore concernente le licenze individuali), sono state rilasciate, ad oggi, oltre 200 licenze individuali, tutte della durata di 15 anni. Le predette licenze riguardano la prestazione del servizio di telefonia vocale, l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, il servizio radiomobile pubblico GSM, DCS 1800 e UMTS. Occorre, inoltre, considerare le ex concessioni rilasciate alla Telecom, Tim e Omnitel trasformate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in licenze individuali ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del d.P.R. 318/97, per le quali l’Autorità ha confermato la durata prevista nei rispettivi atti di concessione, di 20 anni per Telecom e di 15 anni per Tim e Omnitel.

Dall’esame comparato delle legislazioni degli altri Stati membri emerge che sulla durata delle licenze sono state adottate soluzioni diverse. La maggior parte dei Paesi ha optato per una durata di venti anni: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna e, dal 2001, anche la Francia; altri Paesi, tra cui l’Italia, hanno previsto una durata di quindici anni: Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia; l’Inghilterra ha previsto una durata di ventuno anni.



Ministero delle Comunicazioni

Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni
173[^] Adunanza Generale

Il mercato italiano delle telecomunicazioni dal 1997 ad oggi ha subito una notevole evoluzione in termini di sviluppo della concorrenza, facendo emergere una crescita continua del mercato dei servizi, dovuta all'incremento del numero degli operatori licenziatari. L'insieme di queste evoluzioni, a livello europeo, ha provocato un aumento del debito dell'industria delle telecomunicazioni, che a sua volta ha provocato riduzione dei livelli di introiti di varie società.

In presenza di siffatta situazione di evoluzione del mercato e delle tecnologie disponibili, si è ravvisata, da parte del Governo, l'esigenza di assicurare a tutti gli operatori, indistintamente, un più ampio orizzonte temporale di operatività, rispetto a quello previsto dall'attuale regime. Una maggiore durata delle licenze può meglio contribuire agli obiettivi comunitari di agevolare l'introduzione di nuovi servizi e l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche, che necessitano di tempi lunghi per garantire un adeguato ritorno degli investimenti. Occorre anche considerare che sulle forme di aggregazione a livello internazionale della proprietà degli operatori, più efficienti dal punto di vista delle politiche industriali, influisce positivamente la garanzia di un orizzonte temporale di operatività più prolungato.

Lo schema di provvedimento, approvato in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 2001 e sottoposto al parere di questo Consiglio, provvede, all'articolo 1, a modificare l'articolo 6, comma 27, primo periodo del DPR 318 del 1997, sostituendo il termine di vigenza quindicinale delle licenze, con quello ventennale.

L'articolo 2 estende la nuova durata delle licenze anche a quelle rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo d.p.r., ferme rimanendo le restanti condizioni. Tale ultimo aspetto garantisce a tutti i titolari di licenza condizioni di eguaglianza e non discriminazione. La modifica delle condizioni delle licenze individuali già rilasciate, sotto il profilo della loro durata, risulta, inoltre, compatibile con le direttive comunitarie. Le predette direttive, infatti, prevedono la modificabilità delle condizioni poste a base delle licenze ove ricorrano obiettive giustificazioni e nel rispetto rigoroso del principio di proporzionalità (art. 8, comma 4, della direttiva 97/13/CE e art. 6, comma 9, del DPR 318 del 1997).

Lo schema di provvedimento legislativo sottoposto a questo Consiglio appare, per quanto sopra detto, rispettoso dei principi della concorrenza e della non discriminazione e compatibile con le direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni.

La Commissione relatrice, ritiene, pertanto, che il Consiglio possa esprimere parere favorevole alla iniziativa regolamentare proposta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Roma, 18 GEN. 2002

Prot. n. 0231/02/RM

On.le Maurizio Gasparri
Ministro delle Comunicazioni
Largo Pietro di Brazzà, 86
00187 ROMA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'art. 6, comma 27, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

L'Autorità, nella riunione di Consiglio del 16 gennaio u.s., ha esaminato la richiesta del Ministero del 20 dicembre 2001, relativa all'oggetto, esprimendo parere favorevole allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'art. 6, comma 27, del d.P.R. 318/97 con le osservazioni qui di seguito illustrate.

Il d.P.R. n. 318/97 è la norma nazionale di recepimento della direttiva 97/13 che stabilisce una disciplina comune in materia di licenze ed autorizzazioni. La fissazione della durata delle licenze individuali rientra nella facoltà degli Stati membri. Si concorda che una maggiore durata delle licenze individuali può contribuire agli obiettivi comunitari di agevolare l'introduzione di nuovi servizi e l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche. Si rileva, infatti, come specialmente i sistemi innovativi basati sull'utilizzo delle frequenze radio, quali i sistemi mobili e personali e le reti fisse a larga banda, ovvero le reti via cavo, necessitino di tempi lunghi per garantire un adeguato ritorno sugli investimenti. Tuttavia, una maggiore durata delle licenze impone una rafforzata vigilanza sull'effettivo utilizzo delle risorse assegnate agli operatori licenziatari.

In merito allo schema di d.P.R., ed, in particolare, relativamente all'art. 2, l'Autorità osserva che la direttiva 97/13, all'art. 8, comma 4, prevede che gli

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CABINETTO

DATA DI ARRIVO

1 GEN. 2002




Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale rendendo opportunamente nota la propria intenzione e dando alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste. A tale proposito, risulta necessario tener conto, nell'*iter* procedimentale e, conseguentemente, nelle premesse dell'emanando d.P.R., del processo di consultazione con gli attuali licenziatari.

L'Autorità confida che le osservazioni suesposte risultino utili ai fini del perfezionamento dello schema di decreto Presidenziale di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli



per copia conforme
Il Capo dell'Ufficio Legislativo



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi

dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287

relativo

allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante

*“Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997 n. 318, recante attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni”*

Inviato al

Ministro delle Comunicazioni

del 12/02/2002

00187 Roma,

Via Liguria, 26 - Tel. 06481621

Rif. n. S/454

On.le Maurizio Gasparri
Ministro delle Comunicazioni
Largo Pietro di Brazzà, 86
00186 Roma

Illustre Ministro,

con riferimento allo schema di decreto recante *“Modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318, recante attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”*, inviato al fine di ottenere un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere le seguenti considerazioni.

La norma oggetto di modifica, nell’attuale versione, dispone che le licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni hanno *“una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza [...]”*.

Lo schema di decreto prevede che il termine di durata delle licenze sia portato da quindici a venti anni con efficacia retroattiva per le licenze già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La normativa comunitaria, segnatamente l’art. 8, comma 4, della Direttiva Licenze 97/13/CE, consente ai singoli Stati membri di modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale, come ad esempio la durata, in casi *“obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata”*.

In ordine alla valutazione concorrenziale della modifica in esame, l'Autorità rileva innanzitutto che, nell'ambito dei servizi di telecomunicazione, occorre distinguere tra telefonia fissa e telefonia mobile.

Per quanto riguarda i servizi di telefonia fissa, la modifica proposta non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, atteso che il rilascio delle licenze non è condizionato dalla disponibilità e dalla conseguente assegnazione di risorse scarse. Infatti, il prolungamento delle licenze attuali rispetta la parità tra gli operatori attuali e non riduce le possibilità di ingresso di nuovi operatori.

Per ciò che concerne invece i servizi di telefonia mobile, la proposta di modifica è destinata ad incidere sulla durata dell'assegnazione di risorse frequenziali scarse, rese disponibili agli operatori anche attraverso meccanismi di selezione competitiva, come nel caso delle licenze per l'esercizio dei servizi di comunicazione UMTS. In tali casi, l'intervento normativo modifica *a posteriori* una delle condizioni fondamentali, segnatamente il valore attuale delle frequenze, in base alle quali si è svolta la gara tra gli operatori aspiranti all'assegnazione di quelle risorse scarse. Ciò, pur in assenza di discriminazioni tra le imprese che hanno ottenuto la licenza in tale gara, può produrre limitazioni a carico di altri operatori e, più in generale, compromettere l'affidabilità del sistema delle regole che governano i meccanismi di selezione competitiva.

L'Autorità auspica che il Governo, nell'individuare delle condizioni di "obiettiva giustificazione" e "proporzionalità", il cui rispetto - in virtù della richiamata direttiva comunitaria - è necessario per poter modificare il contenuto di una licenza individuale, tenga in adeguata considerazione gli esposti problemi relativi agli equilibri concorrenziali fra gli operatori, sia attuali che potenziali.



per copia conforme
Il Capo d'Ufficio Legislativo

IL PRESIDENTE



COMMISSIONE EUROPEA

Mario MONTI
Erkki LIIKANEN

Membri della Commissione

Bruxelles,
D(2002)

- 5.02.02 D/000099

Signor Ministro,

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarLa per la Sua lettera relativa all'estensione della durata delle licenze nel settore delle telecomunicazioni in Italia, ed al contempo per aver allegato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si intende modificare la legge quadro per le telecomunicazioni in Italia (D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni").

Nella Sua lettera è evidenziata l'importanza di arrivare ad un insieme comune di misure regolamentari a livello comunitario e si auspica un maggiore grado di armonizzazione dei regimi di licenza nazionali. Accogliamo favorevolmente l'intenzione di indirizzare il lavoro dei Suoi servizi al perseguimento di tali obiettivi.

Dallo schema di D.P.R. allegato alla Sua lettera si evince che la modifica del termine di validità riguarda le licenze individuali per tutti i servizi di telecomunicazioni, comprendendo, inter alia, sia i servizi di telefonia e rete fissa, che i servizi radiomobili. Come da Lei correttamente sottolineato, tale iniziativa influenza le condizioni economiche e finanziarie in cui si trovano ad operare i fornitori di servizi di telecomunicazioni. La Commissione, in linea con le posizioni espresse nella Comunicazione sul 3G del marzo scorso, incoraggia gli Stati membri ad adottare misure che possano facilitare lo sviluppo delle reti e servizi mobili di terza generazione. Tuttavia, la modifica del termine di validità o durata delle licenze individuali è un'operazione delicata con importanti implicazioni sia dal punto di vista regolamentare che, in termini più generali, da quello giuridico. Secondo il diritto Comunitario (Articolo 8 comma 4 della Direttiva Licenze 97/13/CE) gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale, come ad esempio la durata, in casi oggettivamente giustificati ed in modo da rispettare il principio di proporzionalità. Inoltre la stessa direttiva dispone che nel far ciò gli Stati membri debbano rendere nota la loro intenzione dando alle parti interessate la possibilità di esprimere il loro punto di vista sulle modifiche previste.

On. Maurizio Gasparri
Ministro delle Comunicazioni
Viale America, 201

I-00144 - Roma

Siamo certi che le autorità italiane rispetteranno pienamente il dispositivo della direttiva nell'ambito della presente proposta di modifica della legge quadro, e ciò al fine di assicurare che gli operatori di mercato siano correttamente informati della prevista modifica delle condizioni delle licenze individuali.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.




Erkki Liikanen



Mario Monti

per copia conforme
Il Capo dell'Ufficio Legislativo





Ministero delle Comunicazioni

DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Verbale dell'audizione del 5 marzo 2002

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Il giorno 5 marzo 2002 alle ore 11 , presso la sede ministeriale di Viale America 201 – Sala del Consiglio di Amministrazione, ha avuto inizio l'audizione dei licenziatari dei servizi di telecomunicazioni in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica , approvato in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 dicembre 2001, recante modifica del termine di durata delle licenze individuali di telecomunicazioni indicato all'art.6 , comma 27, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Alla riunione, presieduta dall'On.le Sig. Ministro, hanno partecipato in rappresentanza del Ministero :

- l'Avvocato Francesca Quadri – Capo dell'Ufficio Legislativo;
- la d.ssa Laura Aria – Direttore generale della direzione generale concessioni e autorizzazioni;
- la d.ssa Maria Tondi – Dirigente della direzione generale concessioni e autorizzazioni ;
- il Sig. Fabio Gardelli, funzionario della direzione generale concessioni e autorizzazioni.

Hanno aderito all'audizione le seguenti società licenziatrici dei servizi di telecomunicazioni fissi e mobili:

- Telecom Italia Spa
- Telecom Italia Mobile Spa
- Omnitel-Vodafone Spa
- Wind Spa
- Ipse 2000 Spa
- H3G Spa
- Alabcom Spa
- Colt Telecom Spa
- Cable & Wireless Spa
- Fast Web Spa
- Plug.it Spa

- Atlanet Spa
- Edisontel Spa
- Grapes Spa

Ha comunicato di non poter intervenire all'audizione, in quanto impegnata nell'assemblea degli azionisti, la Società Blu Spa.

Il Sig. Ministro ha dato avvio alla riunione illustrando l'iniziativa governativa inerente l'allungamento del periodo di durata delle licenze da 15 a 20 anni.

La d.ssa Aria ha svolto una breve relazione nella quale sono state spiegate le ragioni poste a base della proposta di modifica del d.p.r. 318 del 1997, evidenziando il mutamento del quadro del mercato delle telecomunicazioni europeo e nazionale dal 1997 ad oggi, a seguito dello sviluppo della concorrenza e delle innovazioni tecnologiche. E' stato poi illustrato il testo dello schema di provvedimento che dispone, all'articolo 1, la modifica del citato articolo 6, comma 27, primo periodo, del d.P.R. 318 del 1997, con la sostituzione del termine ivi previsto " non superiore a quindici anni" con quello di "venti anni" e all'articolo 2 estende la nuova durata ventennale delle licenze a quelle già rilasciate, ferme restando le rimanenti condizioni.

E' stato fatto quindi presente agli operatori che, secondo il diritto comunitario e, in particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Direttiva 97/13/CE gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale, rendendo opportunamente nota la propria intenzione e dando alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulla modifica proposta.

I rappresentanti delle società intervenute hanno espresso parere favorevole all'allungamento del termine delle licenze individuali, ritenendo vantaggiosa tale modifica soprattutto alla luce delle molteplici difficoltà che le medesime incontrano nell'installazione delle infrastrutture di rete, a causa delle note problematiche urbanistiche, ambientali e di inquinamento elettromagnetico. Il prolungamento delle licenze è stato apprezzato sia dagli operatori di telefonia fissa che dagli operatori di telefonia mobile, che hanno sottolineato come il provvedimento allinei la durata delle licenze a quelle degli altri paesi europei e, nello stesso tempo, rispetti la parità di condizioni tra le varie tipologie di licenze senza introdurre discriminazioni di sorta.

E' stato infine richiesto da alcuni operatori se il provvedimento proposto, una volta entrato in vigore, produca un automatico allungamento delle licenze già rilasciate, ovvero se esso sia facoltativo e attivabile su richiesta dell'operatore.

Il Ministero, chiarendo che il provvedimento opera in via generale e comporta l' automatico l'allungamento a venti anni delle licenze già rilasciate alla data della sua entrata in vigore ha fatto presente che, in ogni caso, permane in capo all'operatore licenziatario la facoltà di rinunciare alla licenza stessa in qualsiasi momento, nonché la possibilità, prevista dall'articolo 8, comma 4 della direttiva 97/13/CE e dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 318/97, che l'Autorità concedente possa modificare le condizioni di una licenza nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale.

La riunione ha avuto termine alle ore 13.00.